

Allegato A) - Prot. come da segnatura

Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lettera a) D.L. n. 76/2020, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. n. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/21, convertito in L. 108/2021, per l'affidamento della fornitura annuale di carta per stampa e fotocopie per gli uffici della DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – R.d.O. MePA

CAPITOLATO TECNICO

CIG 9457305EF6

ART. 1 – Oggetto della fornitura

Il presente documento disciplina la fornitura annuale di carta in risme per stampa e copie (CPV 30197630-1 carta da stampa e 30197643-5 carta per fotocopie), in conformità a quanto prescritto all'art. 34 D.Lgs. n. 50/2016 e nelle specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. del 4 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3/5/2013, per le varie sedi della Direzione territoriale.

In particolare:

	Prodotto	Unità di Misura	Quantità
1	Carta naturale ecologica bianca formato A4 gr. 80 certificata ISO 9001/2008	risma	9.878
2	Carta riciclata ecologica bianca formato A4 gr. 80 certificata ISO 9001/2008	risma	4.930
3	Carta naturale ecologica bianca formato A3 gr. 80 certificata ISO 9001/2008	risma	445

La fornitura dovrà essere effettuata in consegne ripartite nel corso della durata del contratto, a seguito di specifici ordini di fornitura, con previsione di un massimo di tre consegne per ogni sede, presso gli uffici e nelle quantità indicate nell'**Allegato n. 1** al presente Capitolato, al piano indicato

nello stesso Allegato, e si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano, nonché della consegna della documentazione di trasporto.

La quantità di risme sopra indicata è stata determinata ai soli fini della individuazione della base d'asta e della valutazione delle offerte economiche e **non è strettamente vincolante ai fini contrattuali. Essa infatti rappresenta un'indicazione di massima del fabbisogno stimato e la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare singoli prodotti in quantità maggiori o minori, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna eccezione o richiesta di compensi maggiori rispetto a quelli contrattualmente previsti né indennizzi o risarcimenti.**

L'acquisto dei prodotti avverrà a seguito di emissione di singoli Ordini di Fornitura per soddisfare le necessità delle sedi di questa Stazione Appaltante.

ART. 2 – Valore della fornitura

L'importo a base di gara ammonta a **Euro 66.863,81 IVA esclusa**, oneri per la sicurezza e interferenziali pari a zero.

Il suddetto importo è da intendersi comprensivo delle spese per le operazioni di imballaggio, trasporto e consegna al piano, da eseguirsi nei termini e con le modalità previste nel presente Capitolato, nonché per tutti gli oneri indicati nel presente documento e nel Disciplinare di gara a carico dell'Aggiudicatario con annesso servizio di installazione, disinstallazione, ricollocazione, sostituzione e manutenzione.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 106 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito D.Lgs. n. 50/2016), l'importo aggiudicato potrà subire oscillazioni, a seconda delle effettive prestazioni rese, entro il limite del quinto.

ART. 3 - Clausola di revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27/1/2022, convertito con modifiche con Legge n. 25 del 28/3/2022, viene inserita la clausola di revisione dei prezzi prevista all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

A partire dal secondo semestre di esecuzione del contratto, è facoltà del Fornitore richiedere una sola volta la revisione del prezzo pattuito, tramite istanza da inoltrare via PEC all'indirizzo dir.liguria-piemonte-valledaosta@pec.adm.gov.it riportante i documenti probatori comprovanti l'aumento dei costi sostenuti per l'esecuzione della fornitura, nei limiti dei prezzi massimi approvati dall'ANAC per i beni in argomento.

La Stazione appaltante si riserva di valutare, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta istanza, l'entità dell'aumento subito dal Fornitore e di riconoscere l'eventuale revisione del prezzo pattuito nel solo caso in cui, anche ai sensi dell'art. 1664 del codice civile, tale aumento sia superiore al 10% dell'importo pattuito. La revisione dei prezzi riguarderà l'importo eccedente tale 10%.

Analoga facoltà di revisione del prezzo, in diminuzione, è riconosciuta anche al R.U.P.

ART. 4 – Durata della Fornitura

Il contratto avrà validità annuale con decorrenza dalla data della stipula, fatta salva, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura finalizzata alla individuazione del nuovo contraente.

ART. 5 – Specifiche Tecniche della Fornitura

Il possesso da parte dei prodotti offerti dei requisiti indicati dai Criteri Ambientali Minimi vigenti dovrà essere dimostrato allegando in sede di offerta, a pena di esclusione, opportuna documentazione probatoria.

ART. 6 – Modalità di comunicazione

Prima della stipula del contratto, dovranno essere forniti all’Agenzia un numero di telefono e un indirizzo e-mail ai quali potrà essere inviata ogni comunicazione relativa all’esecuzione delle attività contrattuali, compresi gli ordinativi di fornitura.

ART. 7 – Modalità e tempi di consegna dei beni oggetto della fornitura

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura sono effettuate a cura e spese dell’Aggiudicatario nei luoghi indicati negli ordinativi di fornitura. La consegna deve essere effettuata franco magazzino all’indirizzo e al piano indicati nell’ordine, con contestuale consegna della documentazione di trasporto. Tutti gli oneri connessi al trasporto e alla consegna (imballaggi, trasporto, carico, scarico, consegna al piano con o senza montacarichi, etc.) sono interamente a carico del Fornitore. Il materiale utilizzato per l’imballaggio deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alla corretta conservazione del prodotto e all’assenza di agenti nocivi e riportare l’indicazione del contenuto e del destinatario dei beni.

La fornitura avverrà, in forma dilazionata, durante l’intero arco di durata del contratto, mediante ordinativi emessi esclusivamente da questa Direzione – Ufficio Affari Generali – Sezione Acquisti e contratti, inviati tramite posta elettronica ordinaria.

Le consegne dovranno avvenire nei luoghi espressamente indicati nell’ordine di fornitura entro e non oltre sette giorni lavorativi conteggiati dalla data di invio dell’ordine.

La società aggiudicataria può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione e accettate dall’Agenzia. L’appaltatore dovrà in questi casi darne comunicazione scritta all’Agenzia entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell’appaltatore.

Le sedi attualmente previste per la consegna sono indicate in **Allegato n. 1** al presente Capitolato. Le sedi potranno subire modifiche anche a seguito di eventuali riorganizzazioni dell’Agenzia con conseguente apertura e/o chiusura di nuovi uffici.

Per ciascuna sede sono stimate un massimo di tre consegne nell’arco di vigenza del contratto.

ART. 8 - Controllo materiale fornito

Il Fornitore assicura che tutti i prodotti offerti siano esenti da difetti e/o vizi occulti, garantiti per un sicuro funzionamento e rispondenti alle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Nel caso in cui la merce consegnata fosse difforme per quantità o qualità rispetto all'ordinativo, l'Agenzia potrà attivare le pratiche di reso, chiedendo via PEC o via e-mail il ritiro dei quantitativi in eccesso o la sostituzione dei prodotti difformi.

Saranno considerati non conformi i prodotti che, anche successivamente alla consegna, risulteranno esternamente integri ma con contenuto interno palesemente danneggiato per difetto di produzione, di imballaggio, di trasporto o altro.

La fornitura dei materiali di consumo verrà sottoposta a controllo all'atto della consegna da parte del personale referente di ciascun Ufficio. La verifica consiste dapprima nella corrispondenza tra materiale ordinato ed effettivamente consegnato e successivamente la rispondenza ai requisiti prescritti nel presente Capitolato.

Qualora gli articoli forniti risultassero non corrispondenti alle prescrizioni del presente Capitolato o difettosi, gli stessi saranno rifiutati dall'incaricato preposto entro un mese dalla consegna.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di sostituirli, a sue spese, entro sette giorni dall'atto del ricevimento della comunicazione di avvenuto rifiuto, fermo restando l'eventuale applicazione delle penali e il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la sostituzione del prodotto non avvenga nei termini prescritti, la Stazione appaltante si riserva di effettuare l'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Impresa aggiudicataria.

ART. 9 – Penali

In caso di ritardo nella consegna oltre il termine previsto nonché in caso di ritardo nel termine assegnato per la sostituzione degli articoli non conformi o difettosi, verrà applicata una penale pari all'1‰ per ogni giorno di ritardo, calcolata sull'ammontare degli articoli ordinati e non consegnati, oppure consegnati e risultati difettosi.

In caso di fornitura di prodotti di qualità difforme da quella dichiarata in sede di gara o non rispondente ai requisiti di cui al presente Capitolato, sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo contrattuale, ferma restando la sostituzione del prodotto.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla notifica della contestazione stessa.

L'Amministrazione contraente si riserva, in caso di tre ritardi nella consegna contestati formalmente all'Impresa aggiudicataria, di approvvigionarsi presso altro fornitore addebitando i maggiori oneri sostenuti all'Impresa aggiudicataria.

ART 10 - Risoluzione anticipata del contratto

In caso di accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta con l'incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto sarà altresì risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel patto di integrità.

ART. 11 – Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto genericamente previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art.1456 codice civile, i seguenti casi:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- c) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) raggiungimento del numero limite di 5 episodi accertati di difformità contestate nell'esecuzione della prestazione rispetto al presente capitolato;
- g) violazione del dovere di riservatezza;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- i) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dall'art. 3 legge 136/2010 e ss.mm.ii., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei casi sopra indicati il contratto stipulato è risolto di diritto e con effetto immediato, a seguito della comunicazione da parte della Stazione appaltante mediante lettera raccomandata o P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante ha diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio di ulteriori azioni alle quali l'inadempimento dell'impresa appaltatrice possa dar luogo.

Tutte le cause di ritardo dovute a forza maggiore dovranno essere comunicate a mezzo P.E.C. all'entro 24 ore dal loro verificarsi.

L'impresa appaltatrice può chiedere la risoluzione del contratto nel caso di impossibilità a eseguire le proprie prestazioni, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo quanto disposto dall'art.1672 del codice civile.

Trovano applicazione comunque le penali indicate nelle Condizioni Generali di contratto relative alla fornitura di prodotti - Bando "Beni – Carta", presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione – MEPA.

Questa Stazione Appaltante si riserva di non stipulare il contratto o di non attivare la fornitura qualora venga attivata qualsivoglia Convenzione CONSIP che preveda la fornitura dell'articolo oggetto della presente procedura.

ART. 12 – Obblighi nei confronti del personale dipendente

Il Fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi e adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

ART. 13 – Sicurezza sul luogo del lavoro

Il Fornitore si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito D.Lgs. n. 81/2008).

Tenuto conto che le attività consistono in mera fornitura di materiali ai sensi dell'art. 26, comma 3 - bis, del D.Lgs. n.81/2008 non sussiste l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi da interferenza.

ART. 14 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

Le fatture, calcolate sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, saranno emesse a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione da parte dell'Agenzia relativamente al singolo ordine di fornitura.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Piazza Mastai, 11– 00153 Roma

C.F. 97210890584, P.IVA 06409601009

ed esclusivamente inviata elettronicamente. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9

SPLIT PAYMENT: A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello split payment.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto;
- n. contratto;
- sede;
- IBAN;
- CIG.

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito dell'emissione del verbale di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrato tramite posta elettronica.

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture;

inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

ART. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato dovrà essere comunicato mediante presentazione dell'apposita dichiarazione prima della stipula del contratto e successivamente, in caso di variazione, entro 7 giorni dall'accensione del conto o dalla designazione di conto già in essere a "conto corrente dedicato".

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 - bis della L. n. 136/2010, la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova.

Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta – Ufficio Supporto – Sezione Acquisti e contratti, Via Raffaele Rubattino, n. 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 9457305EF6.

ART. 16 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

ART. 17- Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno Euro 5.000,00,

L'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.14, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

ART 18 - Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Codice fiscale: 97210890584
Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it
Indirizzo: Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma (RM).

ART 19 - Informativa sui dati acquisiti - privacy

I dati forniti dalla Società rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Dott. Davide Aimar, Dirigente dell'Ufficio Affari Generali della Direzione territoriale.

ART. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento, si fa riferimento alle condizioni generali di contratto relative al bando "Beni – Carta" e nelle disposizioni legislative e regolamentari richiamate.

ART. 21 - Foro competente

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

ART. 22 – Informazioni

L'Ufficio referente per la procedura di acquisto e la stipula del contratto è la Sezione Acquisti di questa Direzione (tel n. 010/8541133; e-mail dir.liguria-piemonte-valledaosta.aagg.acquisti@adm.gov.it).

Per l'effettuazione delle consegne verranno comunicati i referenti delle singole strutture negli ordini di acquisto.

ART. 23 - Imposta di bollo sul contratto

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6/12/2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo.

Come stabilito dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione .

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo.

In caso di inadempienza questa Direzione provvederà ad inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR n. 642/1972.

ART. 24 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Affari Generali dott. Davide Aimar.

Ciascuno dei Direttori degli Uffici interessati, per la parte di propria competenza, opererà come Direttore dell'esecuzione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Dott. Davide Aimar

Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Carretta

Referente per la trattazione: dott.ssa Michela Maggiani